

Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE
RISORSE UMANE E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI
TERRITORIALI

Contratto per l'affidamento dell'affidamento del servizio di gestione del nido aziendale per n. 40 posti con annesso giardino d'infanzia ubicato nella sede del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la durata di 29 mesi.

CIG 59421988E8

L'anno 2015 il giorno 02 luglio in Roma, presso la sede del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Via XX Settembre, n. 20

TRA

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con sede in Roma 00187 Via XX Settembre, n. 20 - Cod. fisc. 97099470581, rappresentato dalla dr. Vincenzo De Martino Rosaroll, dirigente dell'Agret 1, della Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali (PEC seam1@pec.politicheagricole.gov.it), delegato alla stipula con D.M. n 0008178 del 08/06/2015, d'ora in avanti denominato anche "Ministero"

E

La Società Esperia s.r.l. con sede in Roma 00164 Via della Nocetta, 109, PAL.2 (PEC Esperiasr1@pec.it) rappresentata dal Consigliere delegato della

Esperia srl, dott. Domenico Crea, debitamente autorizzato alla stipula del presente contratto

PREMESSO

che, con D. M. n. 12739 del 20/08/2014 il Ministero ha indetto una gara per il servizio di gestione del Nido aziendale per n. 40 posti con annesso giardino d'infanzia ubicato nella sede del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con ingresso dalla Via Carducci n. 9, destinato a bambini di età compresa tra tre e trentasei mesi a decorrere dal 1° settembre 2015 al 31 marzo 2018 per complessivi tre anni educativi – 29 mesi (si intende per anno educativo il periodo di undici mesi decorrenti dal 1° settembre dell'anno di riferimento al 31 luglio dell'anno successivo), tranne che per il primo anno educativo in cui il servizio sarebbe dovuto partire a far data dal 1° gennaio (33 mesi) mediante procedura aperta ad evidenza pubblica di rilevanza comunitaria, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

che, dalla graduatoria provvisoria stilata dalla Commissione giudicatrice, nominata con D.M n.1707 del 12/11/2014, incaricata di procedere alla valutazione delle offerte pervenute dagli operatori economici partecipanti alla procedura di gara l'offerta presentata dalla società Esperia s.r.l. risultava la prima classificata.

Che, ai sensi dell'art. 86 del Codice degli appalti, l'offerta presentata dalla società Esperia s.r.l. risultava apparentemente anomala.

Che, le giustificazioni fornite dalla società Esperia s.r.l. in data 23/12/2014 e in data 13/02/2015, a seguito delle richieste n.20218 del 15/12/2014 e n. 1467 del 03/02/2015 della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 88 del

	Codice degli appalti, sono sufficienti a garantire il rispetto dei trattamenti	
	salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge, l'aspetto contributivo, degli	
	oneri per la sicurezza, nonché il rispetto dei parametri di assistenza	
	all'infanzia previsti dal bando di gara.	
	Che, con D.D. n. 4164 del 20 marzo 2015 il Ministero ha aggiudicato il	
	servizio citato per il periodo di 29 mesi alla Società Esperia s.r.l. con sede in	
	Roma Via della Nocetta, 109, PAL.2 per un importo pari ad Euro	
	1.022.354,45 oltre IVA se dovuta, di cui € 4.320,00 per oneri di sicurezza	
	non soggetti al ribasso.	
	La società aggiudicataria dovrà corrispondere, per l'uso dei locali utilizzati	
	per il servizio, all'Agenzia del Demanio un canone di concessione pari ad €	
	88.400,00 annui.	
	Che, a seguito della verifica dell'anomalia dell'offerta e per l'espletamento	
	delle verifiche di legge si è potuto aggiudicare il servizio in parola solo in	
	data 20 marzo 2015 e che per continuare ad assicurare la continuità didattica	
	dell'assistenza all'infanzia fino alla fine dell'anno scolastico il servizio di	
	gestione viene affidato alla Società Esperia s.r.l. per 29 mesi a partire dal 01	
	settembre 2015.	
	1. che la Sig.ra Francesca Foti nata a Reggio Calabria il 08/01/1961 nella	
	sua qualità di Rappresentante legale della Società ha dichiarato, ai sensi	
	del d.P.R. n. 445/2000, l'iscrizione alla C.C.I.A.A. di Roma al n.	
	1028943, nella sezione ordinaria R.E.A.;	
	2. che la Sig.ra Francesca Foti nata a Reggio Calabria il 08/01/1961 nella	
	sua qualità di Rappresentante legale della Società ed il sig. Crea	
	Domenico, nato a Reggio Calabria il 01/02/1958, in qualità di	

	rappresentanti legali della Società Esperia s.r.l. hanno dichiarato, ai sensi	
	del d.P.R. n. 445/2000, l'insussistenza di cause di esclusione di cui all'art.	
	38 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;	
	3. che nulla osta, quindi, alla stipula del presente contratto.	
	Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente	
	accordo, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1	
	OGGETTO DEL CONTRATTO	
	il Ministero, come sopra rappresentato, assegna alla Società Esperia s.r.l. con	
	sede in Roma Via della Nocetta, 109, PAL.2. che, tramite il suo legale	
	rappresentante, formalmente e legalmente accetta sulla base dell'offerta	
	presentata, il servizio di gestione del Nido aziendale per n. 40 posti con	
	annesso giardino d'infanzia ubicato nella sede del Ministero delle politiche	
	agricole alimentari e forestali, con ingresso dalla Via Carducci n. 9, destinato	
	a bambini di età compresa tra tre e trentasei mesi dal 1° settembre 2015 al 31	
	marzo 2018.	
	ART. 2) RUP E RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	Il responsabile unico del procedimento (Rup), che svolge i compiti di cui	
	all'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006, è il dr. Salvatore Pruneddu ed il	
	responsabile dell'esecuzione del contratto è il dott. Giovanni Piero Sanna in	
	servizio presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in	
	Roma 00187 Via XX Settembre, n. 20.	
	Il Responsabile del servizio per conto della Società Esperia s.r.l. è il sig.	
	Crea Domenico nato a Reggio Calabria il 01/02/1958. Questi deve essere in	
	4	

grado di organizzare, coordinare e sovrintendere le attività, intervenire, garantire la qualità e la correttezza delle attività, decidere e dare esecuzione alle direttive impartite dal Ministero.

ART. 3) IMPORTO DEL CONTRATTO

Il corrispettivo contrattuale è fissato nell'importo di Euro 1.022.354,45 oltre IVA se dovuta. La società aggiudicataria dovrà corrispondere, per l'uso dei locali utilizzati per il servizio, all'Agenzia del Demanio un canone di concessione pari ad € 88.400,00 annui.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dalla Società Esperia s.r.l. in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità, e la Società Esperia s.r.l. non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

La Società Esperia s.r.l. solleva sin d'ora il Ministero da qualsiasi richiesta per rimborsi spese e quant'altro possa essere richiesto da altri per prestazioni comunque riferite all'oggetto del presente contratto.

ART. 4) DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti del presente contratto e dei seguenti documenti, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

1. L'offerta della Società Esperia s.r.l.;
2. il capitolato tecnico e disciplinare di gara;

La durata del contratto è fissata per il periodo dal 1 settembre 2015 al 31 marzo 2018 (mesi 29).

ART. 6) COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Le notifiche e le comunicazioni tra le parti, relative ai termini ed agli adempimenti contrattuali od a qualsivoglia altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa, vanno effettuate a mezzo di posta elettronica certificata agli indirizzi sopra indicati.

Le comunicazioni in parola potranno essere effettuate anche direttamente con consegna a mano ad incaricato qualificato da ambedue i contraenti.

Nel caso che la consegna avvenga mediante la summenzionata modalità, della stessa deve essere rilasciata ricevuta scritta, firmata e datata, che fa fede ad ogni effetto dell'avvenuta notifica.

ART. 7) PAGAMENTI

I pagamenti saranno liquidati, a cura del competente Ufficio del Ministero, previa verifica della regolarità contributiva, e dell'inesistenza di eventuali inadempimenti fiscali ed assistenziali a carico dell'appaltatore, ai sensi della L. n. 286/06.

La fattura elettronica deve obbligatoriamente riportare:

- numero di partita IVA/Codice fiscale;
- numero di iscrizione al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. o equivalente; coordinate dell'Agenzia bancaria, codice IBAN e codice BIC; termine di pagamento: "30 giorni f.m.r.f." (fine mese da data ricevimento fattura);
- CIG.

Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario che il Ministero effettuerà

in base alle coordinate, richieste con PEC, ai sensi dell'art. 3 della L. n.

136/10, "conto corrente dedicato" fornito dalla Società Esperia s.r.l. in IBAN

IT 11K0100503227000000000065 – BNL GRUPPO BNP PARIBAS Roma.

La persona delegata ad operare sul predetto conto corrente è la Sig.ra

Francesca Foti, nata a Reggio Calabria, il 08/01/1961 nella sua qualità di

Amministratore delegato della Società e di rappresentante legale ed il

consigliere/procuratore, Sig. Crea Domenico, nato a Reggio Calabria il

01/02/1958. Ai sensi dell'art. 339 della l. n. 2248/1865, come modificato

dall'art. 22 del d.l. n. 152/91 convertito in legge n. 203/91, in materia di

antimafia, è vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura a

riscuotere, che non siano preventivamente accettate per iscritto dai

competenti organi del Ministero.

ART.8) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il contraente ha l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all'art. 3 della l. n. 136/10 e successive modifiche. A tal fine si impegna ad

utilizzare strumenti di pagamento "idonei ad assicurare la piena tracciabilità

delle operazioni" come previsto anche dalla determinazione n. 4 del 7 luglio

2011 dell'allora Autorità della Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora

A.N.A.C.);

2. il presente contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano

eseguite senza avvalersi di Istituti di Credito, della Società Poste Italiane

S.p.A. ovvero degli strumenti di incasso idonei a consentire la piena

tracciabilità delle operazioni;

Ministero e, pertanto, qualora la Società Esperia s.r.l. non sia in grado di provare in qualsiasi momento che la copertura assicurativa continua a permanere, il contratto si risolverà di diritto. Resta ferma l'intera responsabilità della Società Esperia s.r.l. anche per i danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurativi.

ART. 10) OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

La Società Esperia s.r.l. si obbliga ad osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. La Società Esperia s.r.l. si impegna altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

La Società Esperia s.r.l. si obbliga ad adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità e le migliori condizioni di igiene e di lavoro degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nella vigente legislazione di sicurezza e di igiene del lavoro e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica.

ART. 11) DIVIETO DI CESSIONE E DI

SUBAPPALTO

Il presente contratto non può essere ceduto a terzi in alcuna forma, la cessione di subappalto potrà avvenire secondo i termini di legge. I crediti di qualsivoglia natura derivanti dal presente contratto non sono cedibili per tutta la sua durata, salvo autorizzazione espressa da parte di questo Ministero.

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere autorizzato dal Ministero, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 118, del D.Lgs. n. 163/2006.

La quota di servizi subappaltabili non potrà superare il 30% dell'importo del contratto.

ART. 12) CONDIZIONI RISOLUTIVE ESPRESSE

Oltre che negli altri casi espressamente previsti dalla legge il contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno anche di uno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

nel caso intervengano sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/01 che impediscano di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

a) in caso di mancata veridicità delle dichiarazioni rese dalla Società Esperia s.r.l. ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/00.

Al verificarsi anche di un solo dei predetti eventi il presente contratto si intende risolto di diritto.

Resta salvo il diritto del Ministero al risarcimento dell'eventuale maggior danno patito.

ART. 13) FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti circa l'interpretazione, l'esecuzione e/o la risoluzione del presente contratto, competente in via esclusiva sarà il Foro di Roma.

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle disposizioni contenute nel disciplinare di gara e nel capitolato generale nonché alle normative vigenti in materia.

ART. 14) TRASPARENZA

La Società Esperia s.r.l. espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto; dichiara che non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile; si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di numero 4 marche da bollo di Euro 16,00 ciascuno che vengono apposti sulla copia del presente contratto, conservata agli atti dell'Ufficio.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Ministero delle politiche agricole per la Soc. ESPERIA s.r.l.

Alimentari e forestali

Consigliere delegato

Dr. Vincenzo De Martino Rosaroll

dott. Domenico Crea

Firmato digitalmente ai sensi

Firmato digitalmente ai sensi

del CAD

del CAD